



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Rep. n. 1225 - Prot. n. 56570 Allegati 0

Anno 2018 tit. I cl. 1 fasc. 4

LA RETTRICE

PREMESSO CHE:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito *GDPR*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (si seguito, *RPD*) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il *RPD* «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il *RPD* «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del *GDPR*); «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);

CONSIDERATO CHE

- l'Università degli Studi dell'Aquila è tenuta alla designazione obbligatoria del *RPD* nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del *GDPR*;
- in data 17/05/2018 l'Università aveva nominato con D.R. n. 515/2018 quale *RPD* il dott. Francesco Mazzotta;
- a partire dal 15/12/2018, il succitato dott. Mazzotta ha preso servizio, a seguito di procedura di mobilità, presso altra Pubblica Amministrazione;
- la procedura di selezione interna al personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi dell'Aquila per il conferimento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (*RPD/DPO*) – D.D.G. Rep. N. 892-2018 – Prot n. 52141 del 27/11/2018, è andata deserta;

NELLE MORE dell'espletamento di una procedura selettiva finalizzata all'individuazione di un soggetto in possesso di un livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del *RGPD*, per la nomina a *RPD*;

RITENUTO CHE il Gianfranco Cardinale, funzionario di categoria D, sia in possesso di un livello di conoscenza specialistica e delle competenze adeguate alle previsioni di cui all'art. 37, par. 5, del *RGPD*, per la nomina a *RPD*;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

CONSIDERATO che Gianfranco Cardinale non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

VISTA la delibera n. 369/2018 del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2018;

DECRETA

Art. 1. Gianfranco Cardinale è nominato Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l'Università degli Studi dell'Aquila.

Art. 2. Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite...).

Art. 3. I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Università degli Studi dell'Aquila.

Art. 4. L'Università degli Studi dell'Aquila si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate:
 - i. ufficio amministrativo con adeguate risorse umane per l'espletamento del compito;
 - ii. gruppo di lavoro GDPR di Ateneo per il coordinamento delle attività all'interno delle unità amministrative decentrate;
 - iii. adeguate risorse di budget per la formazione normativa e tecnica del personale;
- b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

- Art. 5.** Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella intranet dell'Ente (www.univaq.it) e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.
- Art. 6.** Al RPD potrà essere riconosciuta una indennità a valere sulle risorse del fondo accessorio in misura da definirsi.
- Art. 7.** Il presente provvedimento sarà pubblicato nella parte specifica del sito istituzionale denominata "*Amministrazione trasparente*".

L'Aquila, 21/12/2018

La Rettrice
(prof.ssa Paola Inverardi)
f.to Paola Inverardi

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.